

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AD APPALTO DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (D.Lgs. 50/2016)

Appalti di importo superiore a 150.000 Euro

ART. 1

Oggetto dell'Appalto e requisiti tecnico – organizzativi ed economico - finanziari

Questo Appalto ha per oggetto la sola esecuzione di **"Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi – Edifici Scolastici Gr. 1,2 - Anno 2019"**.

All'appalto sono ammesse - richiamati gli art. 83 e 84 D.Lgs. 50/2016 - le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

1. Attestazione di qualifica rilasciata da una SOA, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto ai sensi dell'art'84 comma 5 del D.Lgs. 50/2016
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il contratto di Appalto di cui al presente progetto viene stipulato **a MISURA**, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 50/2016 - commi eeeee), mediante applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori posto a base di gara (esclusi oneri di sicurezza)

Il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione secondo le quantità effettive della prestazione.

In particolare il prezzo convenuto per le opere o provviste da eseguirsi comprende:

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisori e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- e) le spese per le vie d'accesso al cantiere, l'occupazione di suolo pubblico e relative autorizzazioni presso gli organi preposti;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

ART. 2

Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo dei lavori **a misura** nonché il costo della sicurezza compreso nell'appalto ammonta a **€ 610.000,00 (Euro seicentodiecimila/00)**.

- L'importo dei lavori a base di gara è di € 590.000,00
- Il costo della sicurezza è di €. 20.000,00

Il prospetto dei lavori da eseguire, suddivisi per categorie come previsto dall'allegato A) del D.P.R. 207/10, è il seguente:

QUADRO DELLE CATEGORIE - QUADRO ECONOMICO COMPLETO

QUADRO DELLE CATEGORIE

Cat.	Designazione delle diverse Categorie di Lavori	IMPORTI		
		PARZIALI		TOTALI
		Euro	%	Euro
	LAVORI A MISURA			
OG1	Opere Edili	485.000,00	82,20	
OS3	Impianti idraulici	50.000,00	8,47	
OS30	Impianti elettrici civili	55.000,00	9,33	
	Importo Lordo Lavori a misura:		100,00	590.000,00
	IMPORTO A BASE D'ASTA			590.000,00
	COSTO SICUREZZA D.Lgs n. 81/2008 (non soggetto a ribasso)			20.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:			610.000,00

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE

CATEGORIE		IMPORTI COMPLESSIVI	% sul Totale Lavori	OBBLIGO QUALIFICA	
		Euro		SI	NO
OG1	Opere Edili	485.000,00	82,20	X	
OS3	Impianti idraulici	50.000,00	8,47	X	
OS30	Impianti elettrici civili	55.000,00	9,33	X	
			100,00		
	COSTO SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	20.000,00			
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	610.000,00			

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera è determinato in **€ 159.926,71** pari al 27.106% dell'importo posto a base di gara.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

DESCRIZIONE	IMPORTO
A-IMPORTO LAVORI	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 590.000,00
Importo per la sicurezza	€ 20.000,00

Importo complessivo dei lavori in appalto (A)	€ 610.000,00
B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
-Per I.V.A. - 22% sull'importo dei lavori	€ 134.200,00
-Incentivi per funzioni tecniche- ex art. 113 - D.Lgs 50/2016	€ 12.200,00
-Spese pubblicazione	€ 450,00
-Spese Tecniche	€40.000,00
-Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.150,00
Importo totale somme a disposizione (B)	€ 190.000,00
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A) + (B)	€ 800.000,00

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è autorizzata dal RUP: La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori e salva la formazione di nuovi prezzi se la variazione dei lavori comporta categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati (come previsto dal D.M. n. 49 del 07.03.2018):

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ovvero prezzario Regione Lombardia;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

ART. 3

Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a del D.Lgs. 50/2016 Il presente appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 95 comma 5, la scelta di affidare al minor prezzo è stata adottata perché per le opere oggetto dell'appalto è verificata l'inesistenza di contenuti di carattere innovativo.

ART. 4

Descrizione sommaria delle opere e dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'Appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:

- riparazione/regolazione e laddove non possibile sostituzione ed installazione di porte tagliafuoco con requisito certificato REI adeguato;
- sostituzione di maniglioni antipanico su porte esistenti non certificati CE con nuovi maniglioni antipanico e sistemi di chiusura certificati;
- realizzazione di compartimentazioni di pareti, plafoni, chiusura di solai, cavedi e passaggi tecnici con materiali e sistemi (cartongesso, lastre di calcio silicato, vernici intumescenti, schiume REI, collari, materiali ad espansione, etc.) aventi requisiti di resistenza al fuoco richiesta certificati, tipicamente REI60 o REI120;
- Pitturazione con vernice intumescente di tavolati, pareti in muratura e intradossi di solaio, parti di strutture in c.a. a vista esistenti, a dare elementi certificati REI120 oppure EI120 (nel caso di tavolati divisorii non strutturali), con prodotti tipo "Cafco Sprayfilm WB6 di Perlite Italiana" per elementi in laterocemento e tipo "Promapaint W" per elementi in c.a., previa laddove necessario, posa di primer fissativo tipo "Ty-Rox" su superfici a smalto e tipo "Accro-por" su fondi deboli ed incoerenti. Compreso lo spostamento temporaneo di tubazioni, canaline, utenze fissate alle pareti e ripristino delle medesime per consentire il trattamento di verniciatura. Comprese opere di assistenza muraria (saltuarie stuccature con stucco minerale, sigillature fessure, preparazione delle superfici a civile prima di procedere alle pitturazioni) e trabatelli provvisori per lavori anche in altezza sopra a 4 m. Dovranno essere prodotte le certificazioni di Legge: schede tecniche dei materiali posati, Dichiaraz. di Conformità Norme CE, Dichiarazione di corretta posa, As-Built firmati e timbrati dall'Impresa con indicati univocamente gli elementi trattati, moduli CERT-REI compilati da Professionista abilitato pronti per la consegna al Comando VV.F. Compreso ogni onere ed assistenza edile per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte;
- sostituzione di pareti divisorie esistenti prive di certificazione o con caratteristiche non adeguate ai fini dell'antincendio, con nuovi elementi dotati di prestazione antincendio (classe di reazione o di resistenza al fuoco) certificata es. parete incombustibile Classe europea A1 corrispondente alla Ex Classe 0 e laddove necessario con Classe certificata di Resistenza al fuoco REI60/120;
- sostituzione locale di pavimenti resilienti in PVC, Gomma, Linoleum e simili esistenti in situ, privi di certificazione o con caratteristiche non adeguate ai fini dell'antincendio, con nuovi elementi certificati di Classe europea corrispondente alla Ex Classe 1;
- sostituzione locale di pavimenti resilienti in PVC, Gomma, Linoleum e simili esistenti in situ, privi di certificazione o con caratteristiche non adeguate ai fini dell'antincendio, con nuovi pavimenti in piastrelle ceramiche classe scabrezza min. R10;
- messa a norma di parapetti metallici, recinzioni esistenti, corrimani di scale mediante innalzamento ad altezza 110 cm, contro il rischio caduta dall'alto, realizzazione di compartimentazioni metalliche antiscavalco luce netta 10 cm, irrigidimento della struttura, manutenzione conservativa e integrazione laddove necessario di nuove porzioni di parapetti e relative verniciature;
- opere da fabbro per modifica di porte/portoni esistenti al fine di variare il senso di apertura in coerenza con le disposizioni VV.F. per l'esodo in sicurezza dell'utenza;
- sostituzione di controsoffitti esistenti con nuovi a quadrotti 60x60 con struttura metallica zincata e quadrotti in lana minerale, cartongesso o simili con migliori caratteristiche di abbattimento acustico, maggior leggerezza e incombustibili (Classe di reazione al fuoco europea A1 corrispondente alla Ex Classe 0 italiana) e laddove necessario con Classe certificata di Resistenza al fuoco REI adeguata all'utilizzo funzionale dello spazio sottostante;

Opere da idraulico

- interventi di sostituzione di attacchi motopompa completi, colonne idrante da esterno, corredo cassetta idrante con lancia e manichetta da interno ed esterno, naspo con cassetta interna;
- riparazione di rete idrica antincendio interrata o interna a servizio dell'edificio;

Opere da elettricista

- intervento di riparazione con sostituzione anche diffusa di parti d'impianto (centraline, cablaggi, sensori periferici) di impianto di rivelazione automatica/manuale incendio ed annesso impianto voce per l'evacuazione;
- interventi di riparazione di impianti di illuminazione di sicurezza nelle scuole con sostituzione anche diffusa di lampade, plafoniere, centralina e quadro di controllo nel caso di sistema centralizzato;

- opere edili e murarie di assistenza alle lavorazioni sopra citate o comunque necessarie per adeguamenti cogenti alle norme VV.F. dovessero rendersi necessarie nel corso dell'appalto.

Segue l'elenco dei fabbricati dei plessi scolastici afferenti ai Gruppi omogenei 1,2 potenzialmente interessati dagli interventi, i quali vengono inquadrati nel computo metrico predittivo laddove sono noti tipologicamente i lavori di adeguamento da effettuare ma non le misure puntuali, che saranno in ogni caso riconosciute contabilmente nell'ambito di Contratto da stipularsi a MISURA.

Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi – Edifici Scolastici Gr. 1,2 – AA 2019	
Elenco GRUPPI e fabbricati	
GRUPPO 1	
Istituto d'arte "F. Melotti" Sede staccata – Via Pitagora 15 Lomazzo	
Liceo G. Terragni – Via G. Segantini, 41 Olgiate Comasco	
Setificio P. Carcano, Via Castelnuovo – Como	
Liceo P. Giovio – Via P.Paoli 28, Como	
Liceo E. Fermi – Via Papa Giovanni XXIII Cantù	
I.S.I.S.S. A. S.Elia – Via Sesia 1 Cantù	
GRUPPO 2	
Ex Istituto Rimoldi - I.P.S.S.C.T.S. G. Pessina Succ. Via Scalabrini – Como	
I.I.S. Ripamonti Sede – Via Belvedere 18 Como	
I.I.S. Ripamonti Succ. Via Mascherpa – Albate CO	
I.I.S. Ripamonti Succ. – Via Scalabrini Como	
Centro Formazione Prof. – Via Bellinzona Como	
I.S.I.S. Romagnosi Beldosso – Via Beldosso 1 Longone al Segrino CO.	
I.S.I.S. Romagnosi Sede, Via Carducci – Erba	
Liceo C. Porta – P.zza De La Salle 2, Erba CO	

ART. 5

Garanzie e coperture assicurative

A) CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lsg. 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento della esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile a condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Sono altresì applicabili le altre riduzioni riportate nell'art. 93 D.lgs. 50/2016 al ricorrere dei presupposti ivi previsti. La stazione appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta dovrà comunque essere corredata a pena di esclusione dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che:

- in caso di aggiudicazione **con ribasso superiore al 10%**, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
- in caso di aggiudicazione **con ribasso superiore al 20%**, la garanzia sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, dovrà permanere sino al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

C) ULTERIORI GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato, a costituire e consegnare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

La polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori dovrà essere pari al 5 per cento della somma assicurata con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 6

Documenti che fanno parte del contratto

Formano parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- ELENCO PREZZI UNITARI – PREZZIARIO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA LOMBARDIA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- ELABORATI GRAFICI Tavv. 1.2.0÷1.6.0, 2.1.0÷2.8.0.
- PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
- DUVRI
- CRONOPROGRAMMA
- Piano Operativo della Sicurezza.

ART. 7

Osservanza del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale d'Appalto

Norme e prescrizioni integranti il Capitolato Speciale d'Appalto del lavoro in oggetto

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000 e nel Capitolato Speciale d'Appalto dei Lavori della Provincia di Como.

Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, come previsto dall'art. 8 – D.M. n. 49 del 07.03.2018

- a) desumendoli dal prezziario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti – PREZZIARIO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA LOMBARDIA;

- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup. ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa a norma ai sensi di legge.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari mezzi ed attrezzi.

Le macchine e le attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti degli accessori, dei carburanti, dei lubrificanti e di quant'altro occorra per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni affinché siano sempre in buono stato di conservazione e di servizio.

ART. 8

Subappalto e cottimo – art. 105 D.Lgs 50/2016

Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore **al 30 per cento**. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara;
- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, venga trasmessa la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

Ai fini del presente Schema è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opere e i noli a caldo, se singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, in nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La Stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto o cottimo.

La stazione appaltante corrisponderà, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite SOLO nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le offerte affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 9

Consegna dei lavori

L'Appaltatore si impegna ad iniziare i lavori immediatamente alla consegna degli stessi, fatta con apposito verbale, **ENTRO 45 GIORNI** dalla sottoscrizione del contratto, e anche immediatamente dopo la aggiudicazione dei lavori e si impegna a concluderli celermente, nel rispetto della sicurezza del cantiere, anche prima del tempo contrattuale.

ART. 10

Ordine da tenersi nei lavori.

L'aggiudicatario è tenuta a presentare prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ART. 11

Ordini della Direzione dei lavori

Gli ordini di servizio della Direzione lavori verranno trasmessi all'Appaltatore per Posta elettronica certificata. In caso di impossibilità di utilizzo della PEC, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'impresa affidataria dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

ART. 12

Prevenzione dell'appaltatore – Disciplina di cantiere. Prevenzione infortuni. Piano per la sicurezza fisica – Norme a tutela della regolarità contributiva

Il responsabile della sicurezza in fase di progettazione incaricato dall'amministrazione ha redatto il piano della sicurezza fisica dei lavoratori, allegato al presente progetto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (non è necessario quando l'opera non li richieda);
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere non è soggetto alle norme d. lgs. 81/08 e s.m.i.);
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del d. lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero del piano sostitutivo di sicurezza;

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza (oppure il piano di sicurezza sostitutivo), nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione. L'appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio o anche in corso d'opera, presentare al coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza, da parte dell'Appaltatore costituiscono grave negligenza.

In tal caso l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'Impresa appaltatrice, ai sensi della vigente normativa, previa costituzione in mora dell'appaltatore attraverso l'intimazione dell'omissione.

Nell'ipotesi di mancata regolarizzazione nel termine o di recidiva grave violazione alle norme sulla sicurezza, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza ulteriore contestazione.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese Subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Como, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza operativo di cui al D.lgs. 81/2008.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. *(pagamento diretto agli enti previdenziali e pagamento diretto ai lavoratori dipendenti)*

Presentazione mensile alla Direzione Lavori di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera

Persona designata dall'Appaltatore dovrà compilare sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Impresa Appaltatrice, degli operai delle Imprese Subappaltatrici e dei lavoratori autonomi. Il Registro dovrà essere aggiornato con periodicità mensile e messo a disposizione della Direzione Lavori per eventuali verifiche. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato Nome, Cognome, Ditta di appartenenza e numero di posizione nel libro matricola. Per i lavoratori autonomi dovranno essere riportate le generalità e nel caso di Ditte Subappaltatrici anche la loro Ragione Sociale e Partita IVA.

Fatta salva la responsabilità dell'Impresa Appaltatrice anche per conto delle eventuali Imprese Subappaltatrici in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori e dell'adempimento dei relativi obblighi contributivi, nonché fatta salva la responsabilità degli organi istituzionali preposti al controllo, è data facoltà alla Direzione Lavori di procedere ad accertamenti in cantieri; in caso di evidenti inadempienze, la Direzione Lavori richiederà l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e l'Amministrazione Appaltante dà avvio alla procedura di legge per la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'Impresa Appaltatrice.

Risoluzione del contratto.

(Risoluzione dei contratti per reati accertati)

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 .

Il responsabile del Procedimento valuterà altresì l'opportunità di risolvere il contratto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

(Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave ritardo)

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può

essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stessa stazione appaltante. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Si richiama l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13

Rappresentanza dell'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori e ordine del cantiere.

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo capoverso di questo articolo.

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio della attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico fondamentale incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 14

Tempo utile per ultimazione lavori **Penalità per ritardi - Revisione prezzi**

Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori è di **540 (duecentoquaranta)** naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, questo incluso.

Per determinate opere la Direzione lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, fissare con ordine di servizio un congruo tempo utile per eseguire le opere stesse.

In caso di ritardo nell'ultimare il complesso dei lavori del progetto verrà applicata una penale pecuniaria in misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

In caso di ritardo nell'ultimare, entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, determinate opere urgenti, verrà applicata una penale pecuniaria pari all'1‰ per ogni giorno di ritardo sul termine prefissato, salvo la rivalsa di maggiori danni che risultassero per non aver ottemperato all'ordine della Direzione lavori possa aver causato.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% verranno promosse le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Durata giornaliera dei lavori

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Revisione prezzi (art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016)

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice civile.

ART. 15

Sospensione, ripresa lavori e proroghe.

Art. 107 del D.Lgs. 50/2016

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne dispone la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E' ammessa la sospensione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera sempre che dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice dei Contratti.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti in cantiere.

Qualora la sospensione o le sospensioni se più di una durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo che in quest'ultima ipotesi, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il Responsabile del Procedimento dà avviso all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sospensione illegittima – Clausola penale (Art. 10 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto all'esecutore dei lavori sarà quantificato secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 2 lettera a) del D.M. n. 49 del 07.03.2018 .

(Proroghe)

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 16

Contabilizzazione dei lavori

Controllo amministrativo contabile (Art. 13 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Contabilità dei Lavori (Artt. 14 - 15 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. n. 49 del 07.03.2018.

Fondi a disposizione (art. 13 e art. 26 -D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il fondo posto a disposizione della stazione appaltante, risultante dal quadro economico del progetto, ha le destinazioni di cui all'art. 178 del Regolamento approvato con DPR 207/10.

Lavori in economia contemplati nel contratto

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Accertamento e registrazione dei lavori (art. 13 e art. 26 -D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione.

Annotazione dei lavori a corpo (Art. 14 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Lavori e somministrazioni su fatture (Art. 14 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità (Art. 14 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non dovesse firmare il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore dovesse firmare con riserva, dovrà a pena di decadenza nel termine di quindici giorni esplicitare le sue riserve scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non dovesse firmare il registro nei termini sopraindicati oppure lo dovesse fare apponendo le riserve ma senza esplicitare le stesse nei modi e nei termini di legge come sopraindicati, i fatti registrati si intenderanno definitivamente accertati e l'esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità (Art. 9 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

__Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Stato avanzamento lavori (Art. 13 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto uno stato d'avanzamento.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto;

Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RuP, che emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL;

il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.

Certificato di ultimazione dei lavori (Art. 12 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 17

Pagamenti in acconto – anticipazioni

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, che verranno emessi in dipendenza dell'esecuzione delle lavorazioni percentualmente indicate dal presente schema di contratto sempre che il suo credito, al netto del ribasso d'asta, dell'eventuale recupero dell'anticipazione e delle ritenute di cui all'articolo 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016 (0,50%) raggiunga la cifra di **€ 120.000,00= (Euro centoventimila/00)**.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i **trenta giorni** a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della **rata di saldo** e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i **SESSANTA GIORNI** (ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002) dall'emissione, a cura del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento relativo al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

L'emissione dei certificati di pagamento con la tempistica sopra indicata verrà sospesa nell'ipotesi in cui l'Impresa appaltatrice non rispetti il programma dei lavori concordato con la stazione appaltante.

Nelle more dell'approvazione di eventuali perizie suppletive, l'ultimo stato di avanzamento dei lavori della perizia principale può essere d'importo anche inferiore e pari a quanto stabilito; ciò vale anche in caso di sospensione lavori disposti dal Direttore dei lavori.

Anticipazione (art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016)

Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 18

Controlli

La stazione appaltante assicurerà nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell'esecuzione dell'intervento attraverso l'ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione ed il responsabile del procedimento.

L'ufficio di Direzione Lavori, costituito dal Direttore dei Lavori, dai Direttori operativi e dagli ispettori di cantiere, effettuerà i controlli e le verifiche previste dall'art. 101 del D. Lgs 50/2016 mentre il coordinatore della sicurezza nella fase dell'esecuzione, curerà il controllo di cui all'art. 92 del D. Lgs 81/2008. Articoli che qui si intendono integralmente richiamati unitamente a quanto previsto in materia dal D.M. n. 49 del 07.03.2018.

Controlli specifici sull'accettazione e sulla qualità dei materiali.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 – D.M. n. 49 del 07.03.2018). L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorchè non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino di luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza.

Nel caso di cui al capoverso precedente, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, la spesa delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, da parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 19

Certificato di ultimazione lavori e conto finale

Il certificato di ultimazione dei lavori ed il conto finale verranno redatti ed approvati secondo quanto previsto dagli artt. 102 e 107 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. n. 49 del 07.03.2018.

ART. 20

Termini e modalità del collaudo – Certificato di regolare esecuzione (art. 102 D.Lgs. 50/2016)

Dovrà essere redatto un certificato di collaudo attuativo delle disposizioni normative vigente.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti, il certificato di collaudo è sostituito da certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Se i funzionari di cui al secondo capoverso malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Estensione delle verificazioni di collaudo

Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell'organo

di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- a) durante la fase della lavorazione degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionate in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale incompetenza.

La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Sono altresì, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Processo verbale di visita

Della visita di collaudo è redatto verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la Provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- k) i giorni della visita di controllo;
- l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione della responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dell'organo di collaudo e dell'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per i lavori di notevole importanza è fissato nel capitolo speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.

Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 227 dpr 207/2010)

Riscontrandosi nella visita di controllo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 207/2010.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3 SPR 207/2010. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Certificato di collaudo (art. 229 dpr 207/2010)

Ultimate le operazioni, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;

e) la certificazione di collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo (art. 233 DPR 207/2010)

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Svincolo della cauzione (art. 235 dpr 207/2010)

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il sessantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.

Responsabilità dell'appaltatore

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assume carattere definitivo.

ART. 21
Manutenzione delle opere

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere e degli impianti, quando questo è previsto dalle leggi, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Quando si prescinderà dal collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 22
Danni di forza maggiore

Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore (Art. 11 – D.M. n. 49 del 07.03.2018)

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidatario delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere

ART. 23

Accordo bonario per i lavori (art. 205 D.Lgs 50/2016)

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 volto al raggiungimento di un Accordo Bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

L'attivazione della procedura avverrà, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, nel momento in cui il Responsabile del Procedimento riceve il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo Bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

Transazione

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

ART. 24

Giurisdizione

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25

Vicende soggettive dell'aggiudicatario (art. 106 D.LGS. 50/2016)

All'aggiudicatario può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, (comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza) un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti.

ART. 25 - BIS

Recesso dal contratto della stazione appaltante

(art. 109 D.Lgs. 50/2016)

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso dato all'appaltatore di cui al comma 3 dell'art. 109 citato.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 26

Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore (art. 8 D.M. 145/2000)

Spese di contratto di registro ed accessorie.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte egualmente pagate.

Documentazione fotografica

L'Appaltatore fornirà, a richiesta della Direzione lavori, fotografie che illustrino lo stato di fatto precedente ai lavori, durante l'andamento dei lavori, i dettagli costruttivi e le opere compiute. Le fotografie, in formato 9x15 a colori devono essere presentate inserite in idoneo raccoglitore con specificato l'oggetto di ogni foto. La documentazione deve essere timbrata e firmata dal rappresentante dell'Appaltatore. Tale elaborato è conservato nella contabilità dei lavori. La documentazione fotografica può inoltre essere fornita in formato informatico mediante files facilmente leggibili con comuni editor fotografici e salvati su idoneo supporto mobile (CD, CD-R, CD-RW, etc...).

Documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008

L'appaltatore, deve, entro trenta giorni dall'aggiudicazione redigere e consegnare:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza quando questo non sia previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alla responsabilità dell'organizzazione del cantiere.

ART. 27

Caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
(art. 110 D.Lgs. 50/2016)

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.